

Osservatorio sulla Corte di Lussemburgo novembre 2006 – gennaio 2007

Conclusioni dell'8 novembre 2006 dell'Avv. Gen. Dàamaso Riuz-Jarabo Colomer, causa C-292/05, *Lechouritou et al. C. Repubblica Federale di Germania*

Rinvio pregiudiziale

L'Avv. Gen. esclude che rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la richiesta di risarcimento dei danni intentata da alcuni cittadini greci contro la Germania relativamente alle azioni belliche del suo esercito in Grecia nel corso della seconda guerra mondiale. Gli atti dei militari sono infatti manifestazioni di sovranità statale e quindi atti *iure imperii* (anche se eventualmente concretizzanti crimini contro l'umanità), per ciò stesso estranei alla materia civile e commerciale.

(Marilena Gennusa)

Conclusioni del 16 novembre 2006 dell'Avv. Gen. Paolo Mengozzi, causa C-523/04, *Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi*.

Ricorso per inadempimento

Nelle presenti conclusioni si ha modo di valutare se il ricorso per inadempimento proposto della Comunità europea possa considerarsi in ogni caso ricevibile nonostante l'eccessiva durata della procedura precontenziosa. Partendo dal presupposto che è giurisprudenza costante quella di attribuire una certa discrezionalità alla Commissione nel valutare i tempi in cui si ritiene opportuno iniziare un procedimento per la constatazione di un adempimento, l'Avv. Gen. Mengozzi ritiene tuttavia che il termine deve potersi considerare ragionevole. In linea di principio l'irragionevolezza del termine non presupporrebbe l'irricevibilità del ricorso, ipotesi però da non escludersi nel caso l'eccessiva durata del procedimento incida sui diritti della difesa dello Stato membro convenuto. Ipotesi da scartarsi nel caso di specie.

(Mina Tanzarella)

Conclusioni del 21 novembre 2006 dell'Avv. Gen. Sharpston, causa C-6/05, *Medipac – Kazantzidis AE*,

Rinvio pregiudiziale

La questione sollevata dal Consiglio di Stato ellenico verte sull'interpretazione pregiudiziale delle direttive 93/36, relativa agli appalti pubblici di forniture, e della direttiva 93/42 relativa ai dispositivi medici. Un ospedale pubblico ha indetto una gara d'appalto per la fornitura di punti di sutura chirurgici recanti marcature CE, ma ha successivamente escluso un'offerta in quanto, pur dotata di marcatura CE, era ritenuta dai medici dell'ospedale, tecnicamente inadeguata. Tale comportamento corrisponde ad una prassi invalsa presso le strutture sanitarie elleniche, comportamento ora oggetto di una procedura per infrazione.

L'AG ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice non possa respingere direttamente, anche se per motivi di tutela della salute pubblica, un'offerta relativa alla fornitura di prodotti recanti marcatura CE, ma debba, al contrario, esperire previamente le procedure previste dalla direttiva sui dispositivi medici per la sorveglianza del mercato, informando l'autorità nazionale competente ad avviare le procedure per la sorveglianza (Ministero della Salute). Inoltre, l'amministrazione è obbligata ad attendere l'esito della procedura di salvaguardia, sospendendo la gara, prima di poter validamente respingere un'offerta. La decisione che conclude la procedura di salvaguardia vincola l'amministrazione aggiudicatrice.

(Luisa Marin)

Corte di Giustizia, sentenza del 28 novembre 2006, causa C-413/04, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea

e

Corte di Giustizia, sentenza del 28 novembre 2006, causa C-414/04, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea

Ricorso d'annullamento

Nelle sentenze in oggetto la Corte chiarisce la differenza che intercorre tra “deroghe transitorie” che possono essere disposte a favore dei nuovi Stati membri per ritardare l'applicazione del diritto comunitario (ex art. 55 dell'atto di adesione del 2003) e “adattamenti” destinati a permettere la piena applicabilità degli atti delle istituzioni ai nuovi Stati membri (ex art. 57 dell'atto di adesione del 2003).

Nella prima sentenza, la Corte dispone il parziale annullamento – per erroneità del fondamento normativo – della direttiva del Consiglio 85/2004/CE laddove, in base al citato art. 57, prevedeva a favore dell'Estonia deroghe all'applicazione della direttiva 54/2003/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Nella seconda sentenza, la Corte dispone l'annullamento – per erroneità del fondamento normativo – del regolamento del Consiglio 1223/2004/CE che, in base al citato art. 57, prevedeva a favore della Slovenia deroghe provvisorie all'applicazione del regolamento 1228/2003/CE, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Solo nella seconda decisione, la Corte dispone peraltro il mantenimento degli effetti del regolamento annullato fino all'adozione di un nuovo regolamento (mantenimento non concesso nel primo caso essendo l'annullamento solo parziale).

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Sharpston del 30 novembre 2006, causa C-432/05, Unibet (london) Ltd, Unibet (International) Ltd contro Justiriekanslern

Rinvio pregiudiziale

Il primo quesito rivolto alla Corte riguarda la necessità di garantire un'azione autonoma per far dichiarare l'incompatibilità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario nel caso in cui la compatibilità possa essere valutata solamente in via pregiudiziale.

L'Avv. Gen., riformulando la questione, risponde che il diritto comunitario non prescrive che si possa esperire separatamente un'azione diretta a far dichiarare che determinate disposizioni nazionali sono in contrasto con il diritto comunitario, qualora si possa dimostrare che la questione sarà esaminata in via preliminare nell'ambito di un'azione di risarcimento a condizioni non meno favorevoli di quelle relative ad analoghi ricorsi di diritto interno.

In merito al secondo quesito, relativo all'obbligo per l'ordinamento nazionale di offrire una tutela provvisoria dei diritti attraverso la disapplicazione del diritto interno in attesa del giudizio definitivo, l'Avv. Gen. sostiene che è nella discrezionalità del giudice nazionale concedere o meno tale tutela provvisoria.

(Ilaria Carlotto)

Corte di Giustizia, sentenza 30 novembre 2006, causa C-32/05, Commissione contro Granducato di Lussemburgo

Ricorso per inadempimento

La sentenza in oggetto si segnala in quanto ripercorre, in maniera abbastanza dettagliata, gli obblighi (e le facoltà) che incombono sugli Stati membri in sede di trasposizione delle direttive comunitarie.

(Ilaria Carlotto)

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 Cipolla c. Portolese e C-202/04 Macrino e Capoparte c. Meloni

Rinvio pregiudiziale

Dalla disciplina italiana non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione delle tariffe forensi (v. anche Sentenza 19 febbraio 2001, C-35/99, caso Arduino). Queste ultime, infatti, entrano in vigore solo dopo che il progetto redatto dal Consiglio Nazionale Forense viene approvato con Decreto dal Ministero della Giustizia.

È compito del giudice nazionale determinare se la restrizione della libera prestazione creata dal divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari per i servizi legali, previsto dalla legislazione italiana, risponde a ragioni imperative di interesse pubblico ed è strettamente idoneo a garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati, dall'altro che la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato alla tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.

Pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi, non si può di certo escludere che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduce nell'offerta di prestazioni "al ribasso", tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio.

(Erik Longo)

Tribunale di Primo Grado, sent. 12 dicembre 2006, causa T-228/02, *Organisation de Modjahedines du peuple d'Iran c. Consiglio*

Ricorso per annullamento

Nell'ambito delle misure adottate dall'Unione per attuare una risoluzione ONU che disponeva il congelamento dei capitali nei confronti di individui o entità coinvolti in atti terroristici, il tribunale annulla la decisione del Consiglio 2005/930/CE nella parte in cui include il nominativo dei ricorrenti nell'elenco dei soggetti destinatari di tale misura per lesione del diritto di difesa e ad un effettiva tutela giurisdizionale nonché per violazione dell'obbligo di motivazione. La diversa decisione rispetto ai precedenti del tribunale (sentt. Yusuf e Kadi del 2005 e Hassan e Ayadi del luglio 2006) si giustifica per il fatto che, contrariamente ai casi precedenti, nella redazione dell'elenco dei nominativi, la Comunità era qui dotata di poteri discrezionali.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, causa C-97/05, *Gattoussi*

Rinvio pregiudiziale

Il caso riguarda una controversia tra un cittadino tunisino e il comune tedesco dove soggiornava che ha disposto la limitazione a posteriori della durata di validità dell'autorizzazione di soggiorno dell'interessato pur essendo costui titolare di un permesso di lavoro a tempo indeterminato in Germania e li esercitava un'attività lavorativa. Secondo la Corte, lo Stato membro ospitante, ove abbia inizialmente concesso al lavoratore migrante precisi diritti afferenti all'esercizio di un'attività lavorativa, più estesi di quelli che gli ha conferito in materia di soggiorno, non può rimettere in discussione la situazione di tale lavoratore per motivi che non siano connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica. Tale criterio, alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, si impone con tanto più vigore qualora, come nel caso di specie, lo Stato membro ospitante abbia limitato a posteriori l'autorizzazione di soggiorno.

(Giulia Tiberi)

**Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, *Commissione c. Regno di Spagna*
Ricorsi per inadempimento – Aiuti di Stato**

L'unico strumento di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, in materia di aiuti di Stato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che dispone il recupero. La Corte rileva che la condizione dell'impossibilità assoluta di adempiere (lo Stato convenuto adduceva a motivo la necessità di annullare atti amministrativi divenuti definitivi in base alla legge nazionale, fattispecie per la quale l'ordinamento nazionale non prevedrebbe soluzione) non è soddisfatta quando il governo convenuto si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l'aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà segnalate.

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Poiares Maduro del 14 dicembre 2006, causa C-134/05, *Commissione c. Repubblica italiana*
Ricorso per inadempimento**

La Commissione chiede alla Corte di precisare una volta di più i poteri di cui dispongono gli Stati membri per disciplinare l'esercizio di un'attività economica che non è ancora stata oggetto di regolamentazione comunitaria. Secondo l'Avv. Gen. l'Italia (che subordina l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti al previo rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del Questore per ogni provincia in cui si esercita l'attività) ha violato gli obblighi imposti dall'art. 49 Tr. CE in materia di libertà di circolazione dei servizi per questi motivi, considerando che il requisito generale e assoluto (anche per gli operatori stabiliti in altri Stati membri) di una licenza, la sua limitazione territoriale (che suddivide il mercato italiano per province) e la limitazione della libertà di determinare le tariffe viola il principio di libera prestazione dei servizi.

(Giulia Tiberi)

**Sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2007, Causa C-1/05, *Yunyang Jia c. Migrationsverket*
Rinvio pregiudiziale**

La fattispecie in esame riguarda due coniugi cinesi che, giunti in Svezia a visitare il figlio - al momento residente in tale paese per motivi di lavoro della moglie di nazionalità tedesca - richiedono alle autorità svedesi un permesso di soggiorno in quanto "genitori a carico", facendo così leva sulla precedente giurisprudenza della Corte a favore della tutela al diritto alla vita familiare. La parte centrale della sentenza – dopo aver risolto negativamente la domanda sull'applicabilità della giurisprudenza *Akrich* al caso – verte sulla definizione di genitore a carico e sulle prove da esibire per dimostrare la dipendenza economica dal familiare.

(Stefania Ninatti)

**Corte di Giustizia, sentenza 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, *Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) c. Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito e Irlanda del Nord*
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado**

Nella decisione in esame la Corte di Giustizia valuta le condizioni di ricevibilità ex art. 230, quarto comma, CE, alla luce sia dell'art. 34 Cedu sia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. I giudici di Lussemburgo ritengono plausibile valutare se l'art. 230 ponga condizioni di ricevibilità più restrittive in contrasto con la Cedu sulla base di una giurisprudenza recente, ormai in via di consolidamento, e dell'art. 6, n.2, UE, nel quale si stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Cedu e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte di Giustizia non rinviene alcuna contraddizione tra il Trattato comunitario e la Cedu in quanto, pronunciatisi su casi aventi lo stesso oggetto di quello in esame, la Corte di Strasburgo era giunta alle stesse conclusioni dei giudici comunitari.

(Mina Tanzarella)